



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. CARDANO

VIA NATTA 11 – 20151 MILANO

TEL. 02/38007204-02/38005599

FAX 02/33402739

C.F. 80122590151

iis@iiscardano.it

Al personale Docente e Ata
Agli alunni

Web
DSGA
ATTI

DECRETO N. 965

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Oggetto: **Regolamento concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.**

Si forniscono, alle SS.LL., in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra i docenti
4. durante l'intervallo/ricreazione;
5. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. in riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
7. durante il tragitto scuola – palestra;
8. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Pertanto tutti i Docenti sono tenuti ad essere presenti in aula alle ore 7.55.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e

che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Per le ragioni esposte **non è consentito allontanare uno studente dall'aula, senza l'autorizzazione del dirigente, poiché l'obbligo e la responsabilità della sorveglianza resta sempre in capo al docente a cui è affidata la classe.**

Si deve, inoltre, evitare che gli alunni escano, durante le ore di lezione, in numero superiore a uno per classe; è opportuno anche vigilare sui tempi di assenza dalla classe, segnalando eventuali anomalie:

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun piano dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Al momento dell'intervallo i collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, sorvegliando il piano di loro competenza.

Il docente che non ha lezione nell'ora successiva è tenuto ad aspettare l'arrivo del collega per il cambio; qualora l'attesa risulti superiore ai 10 minuti, il docente affida la classe a un collaboratore scolastico e avvisa la segreteria del ritardo.

Il docente che ha lezione nell'ora successiva, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

La sorveglianza dovrà essere assicurata dai collaboratori presenti al piano.

In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.

A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per

consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni della classe, dandone, nel contempo telefonicamente, avviso all'Ufficio di Presidenza, tramite l'Ufficio di Segreteria. **In nessun caso i collaboratori devono allontanarsi dal piano di competenza e devono sorvegliare la classe senza docente fino all'arrivo di un supplente.**

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che la vigilanza generica al piano durante il primo intervallo e nell'istituto durante il secondo intervallo, venga assicurata dai docenti in servizio secondo le seguenti modalità:

1° INTERVALLO (10.50/11.10)

Docenti in servizio alla 3° ora :dalle 10.50 alle 11.00;

Docenti in servizio alla 4° ora :dalle 11.00 alle 11.10;

2° INTERVALLO (13.50/14.20)

Docenti in servizio alla sesta ora: dalle 13.50 alle 14.00

Docenti in servizio al pomeriggio:dalle 14.00 alle 14.20

Durante il secondo intervallo i docenti suddetti potranno recarsi alla mensa. Resta inteso l'obbligo di intervento nel caso di situazioni anomale.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni (in particolare dei maschi).

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi**, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

I collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

6. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

7. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA e DURANTE IL TRAGITTO AULA-LABORATORI O AULE SPECIALI

Durante il tragitto scuola – palestra, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di Educazione Fisica, ugualmente durante il tragitto da un'aula a un laboratorio o aula speciale la sorveglianza è affidata al docente impegnato nel laboratorio o nell'aula speciale. Nel caso di compresenza con un tecnico di laboratorio, il docente può concordare con quest'ultimo le modalità di accompagnamento della classe.

8. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere

costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, nei limiti di una prassi corretta.

9. INGRESSO DEGLI ALUNNI IN RITARDO

Nel corso della prima ora (entro le ore 9.00) tutti gli alunni in ritardo devono immediatamente recarsi nell'aula di pertinenza ed essere ammessi in classe.

Nei primi 10 minuti di ritardo non occorrerà la giustificazione, purchè si tratti di episodi sporadici e non abituali.

Dopo i dieci minuti gli alunni dovranno giustificare il ritardo immediatamente o entro il giorno successivo direttamente al docente in servizio.

Dopo quattro ritardi potrà scattare l'ammonizione (non saranno conteggiati nè dovranno essere conteggiati i ritardi dovuti a scioperi, guasti o calamità naturali).

Dopo le 9 gli studenti minorenni saranno comunque ammessi in classe ma dovranno produrre una valida giustificazione (es: visita medica certificata) o essere accompagnati dai genitori.

Dopo le 9 **non** saranno ammessi gli studenti maggiorenni a meno che non presentino attestazione di visita medica o di grave motivo.

Milano 19/09/2014

f.to Il Dirigente Scolastico

Alfredo Petitto